ASMP - Associazione Svizzera di Sorveglianza dei materiali da costruzione in pietra **Bubenbergplatz 9** 3011 Berna

C.T. ASMP **Delibera**



N.	8/2

	Data	Data
- Questione inoltrata alla C.T. ASMP:	09.08.04	
- Delibera della C.T. ASMP:	11.01.05	

- Consultazione necessaria:

X no

sì - Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:

- Verifica delibera 18.01.06 06.07.06/16.03.2023

- Distribuzione secondo elenco:

20.07.06/16.03.2023

(Comitato direttivo, organo di controllo tecnico, C.T., ispettore)

Ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	Chi	Scadenza
Inerti		
Riduzione della frequenza delle prove		
Delibera		
Secondo H.5.3 della norma EN 12620:2002 Nota 4 (per le altre norme i relativi paragrafi): In determinate condizioni, la frequenza delle prove elencate nelle tabelle H.1, H.2 e H.3 può essere ridotta. Si tratta delle condizioni seguenti: a) Impianti di produzione altamente automatizzati b) Esperienza pluriennale con l'uniformità di determinate caratteristiche c) Giacimenti a elevata uniformità d) Conduzione di un sistema di gestione della qualità comprendente verifiche supplementari per la sorveglianza e il controllo del processo di produzione. L'ASMP approva le affermazioni della raccomandazione per la riduzione della frequenza delle prove della VSS (si vedano le annotazioni) per il controllo di produzione aziendale e ne raccomanda l'applicazione. → Le motivazioni per una riduzione della frequenza delle prove vanno esposte per		
iscritto nella documentazione dei controlli di produzione aziendali (WPK). Egualmente va presentata la procedura in caso si riscontrino discrepanze (>> misure correttive).		
Nel corso dell'ispezione, l'azienda esibisce una giustificazione documentata nel manuale di controllo della produzione aziendale (o nei relativi documenti).		
Annotazioni		
La VSS ha pubblicato un articolo sulla «Riduzione della frequenza delle prove nel controllo di produzione aziendale» nella rivista specializzata «Strasse und Verkehr» 10/2022.		

Delibera della riunione della C.T. dell'11.01.05 / riveduta il 18.01.06/06.07.06/16.03.2023